

Nel gennaio 2018 **la Corte d'Appello di Tallinn aveva proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia** rispetto ad una controversia nella quale l'Agenzia per l'ambiente sosteneva di non potersi pronunciare sulla cessazione della qualifica di rifiuto, ritenendo necessario un atto giuridico dell'Unione europea o un regolamento del Ministro dell'Ambiente. Il tema era l'**art. 6 della Direttiva 2008/98/Ce**.

Questioni pregiudiziali

se fosse compatibile con l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva subordinare la cessazione della qualifica di rifiuto al fatto che siano stati fissati criteri generali a livello europeo o nazionale.

se, in mancanza di criteri europei e nazionali, il detentore dei rifiuti avesse il diritto di chiedere all'autorità competente o a un giudice di accertare la cessazione della qualifica di proprio rifiuto.

In data 29 novembre 2018 **l'Avvocato generale aveva reso le proprie conclusioni rispondendo affermativamente ad entrambe le questioni**, salva la necessità di rispettare la gerarchia dei rifiuti, nonché di «evitare danni alla salute umana o pregiudizi all'ambiente ... tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti e dello stato più avanzato delle conoscenze scientifiche e tecniche».

Con la **sentenza 28 marzo 2019 la Corte di Giustizia** ha affermato i seguenti principi:

- la formulazione dell'**art. 6 della Direttiva 2008/98/Ce è critico** nella misura in cui autorizza gli Stati membri «ad adottare misure relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ..., senza tuttavia precisare la natura di tali misure».

- il tema della **cessazione della qualifica di rifiuto** è rilevante posto che **fa venire meno la «protezione che il diritto che disciplina i rifiuti garantisce per quanto riguarda l'ambiente e la salute umana»**.

- gli **stati membri «possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi individuali, in particolare sulla base delle domande presentate dai detentori»**.

- allo stesso tempo, **possono «adottare una norma o una regolamentazione tecnica [generale] relativa ai rifiuti di una determinata categoria o di un determinato tipo di rifiuti»**.

- **possono altresì legittimamente rinunciare** ad adottare una normativa relativa alla cessazione della qualifica di rifiuti, qualora lo ritengano troppo pericoloso per l'ambiente o la salute.

- le **quattro condizioni** previste dall'art. 6 comma 1 della direttiva (riprese al primo comma dell'art. 184-ter) «non possono, di per sé, consentire di dimostrare direttamente che taluni rifiuti o talune categorie di rifiuti non devono più essere considerati tali».

- il **detentore di un rifiuto non ha il diritto di esigere** l'accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell'autorità competente dello Stato membro o da parte di un Giudice di tale Stato membro.

La **sentenza della CGUE non risolve efficacemente l'impasse** che attanaglia il mercato italiano del recupero dopo la sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2018.

Rispetto alla **possibilità di definire criteri caso per caso nelle autorizzazioni**, bisogna peraltro considerare che **la sentenza non ha tenuto conto**, perché non applicabili temporalmente al caso estone, **delle rilevanti modifiche che la Direttiva 2018/851/Ue** ha apportato alla «*Direttiva rifiuti*» (su questo tema si era espresso anche **il Ministero dell'Ambiente** in un **parere** reso nel settembre 2018).

3 aprile 2019

Alessandro Kiniger


